


Breview



TeamSystem Business review

n. 09/2018

Supplemento a TeamSystem Review n. 261

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con
 Euroconference

 TeamSystem®

LYNFA Azienda® e POLYEDRO Experience



LA NUOVA USER EXPERIENCE DI LYNFA AZIENDA

Un'esperienza d'uso più naturale, incentrata sul valore dei dati e sull'agilità dei processi.

POLYEDRO e LYNFA si evolvono grazie alla nuova experience, con cui lavorare in modo più veloce e dinamico, una modalità di lavoro progeata sulle esigenze dell'utente.

La nuova experience di POLYEDRO garantirà, a partire dal 2018:

- **Una nuova user experience** facile e naturale grazie ad un'interfaccia dinamica, che assicura accesso immediato alle procedure e alle funzionalità con percorsi di navigazione personalizzabili.
- **Dati e informazioni subito in primo piano** grazie a dashboard personalizzate e indicatori sintetici per monitorare l'avanzamento delle attività quotidiane, le news dall'assistenza

mysupport per rimanere sempre aggiornati, indicatori di performance, grafici e tabelle navigabili dinamicamente.

- **Strumenti di produttività e collaboration** per lavorare meglio e recuperare efficienza: dal nuovo sistema di gestione dei contenuti che semplifica la pubblicazione di notizie e post in bacheca, al workflow che permea la gestione guidata dei processi interni.
- Grazie ai **Live Update**, la gestione automatica degli aggiornamenti, è possibile scegliere il momento migliore della giornata in cui aggiornare le procedure, per risparmiare tempo ed evitare interruzioni all'operatività quotidiana.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Business review

Periodico
di informazione
alle imprese

Editrice TeamSystem
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:
 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.
Riproduzione vietata

Lavoro e previdenza

Conversione Decreto Dignità - le novità per i contratti a tempo determinato	2
Conversione Decreto Dignità - modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro	4
Distacco e operazioni di cabotaggio - istruzioni per la comunicazione preventiva	6
Tfr: coefficiente di giugno 2018	9

Economia e finanza

Equo canone di giugno 2018	10
----------------------------	----

Fisco e tributi

Il <i>rating</i> bancario e gli effetti sui finanziamenti alle pmi	11
Revoca e ritrattazione della dichiarazione d'intento	17
La nuova verifica di regolarità contributiva: la DPA	24

Conversione Decreto Dignità - le novità per i contratti a tempo determinato

La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato ulteriori modifiche al decreto stesso. In particolare, la legge ha introdotto uno specifico regime transitorio, di cui si dirà diffusamente più oltre, per l'applicazione della nuova disciplina al contratto a tempo determinato. A seguito di tali ulteriori modifiche si fornisce, qui di seguito, un'indicazione schematica dello stato dell'arte della norma che regola il contratto a termine, con indicazione della precedente disposizione.

Durata e proroghe

La nuova durata del contratto a tempo determinato viene ridotta complessivamente a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, rispetto al precedente limite di 36 mesi. Occorre, però, specificare che soltanto i primi 12 mesi di durata risultano "liberi", in quanto al superamento di tale limite, e comunque entro i 24 mesi totali, sarà necessaria la presenza di specifiche causali. Come vedremo più oltre, la normativa risulta differente nel caso dei rinnovi. Resta valida la possibilità di stipulare un contratto a termine di ulteriori 12 mesi (dopo i 24 totali), a mezzo di apposita procedura presso l'ITL. Il numero delle proroghe contrattuali, disponibili alle parti, si riduce da 5 (precedente normativa) a 4.

Le causali

Secondo la nuova disciplina, dopo i primi 12 mesi di durata contrattuale, per i quali non è necessaria l'indicazione di alcune causale (N.B. la norma precedente consentiva una durata di 36 mesi senza motivazione), l'ulteriore durata del contratto (tra i 12 e i 24 mesi) dovrà essere assistita dalla presenza di una delle seguenti causali:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Su tale punto occorre poi fare una differenziazione per i distinti casi di rinnovo (scadenza del contratto e stipula di uno nuovo dopo lo stacco, richiesto dalla normativa, di 10 o 20 giorni) e di proroga contrattuale (prolungamento della durata e degli effetti, del contratto). L'apposizione delle causali al contratto dovrà avvenire subito al primo rinnovo, indipendentemente dal fatto che il contratto originario abbia o meno superato i 12 mesi. In caso di proroga, al contrario, le causali saranno necessarie solo nel caso di superamento dei 12 mesi totali di rapporto.

Costo contributivo

In termini di costo aziendale, le novità normative introducono un aumento collegato esclusivamente ai rinnovi, restandone escluse le eventuali proroghe. Viene infatti stabilito che, in occasione dei citati rinnovi, al consueto contributo dell'1,40% debba aggiungersi un ulteriore 0,50%, per ciascun rinnovo.

I termini di impugnazione

Nella precedente normativa era concesso al lavoratore un termine per l'impugnazione fino a 120 giorni (termine di decadenza); la nuova normativa estende quest'ultimo termine a 180 giorni.

Applicabilità temporale delle novità e periodo transitorio

Come detto in premessa, la Legge di conversione ha previsto una sorta di periodo transitorio per

l'applicazione delle nuove disposizioni. Nello specifico, l'emendamento introdotto recita: *"le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14 luglio), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018"*.

Tale novità ha destato perplessità interpretative in ordine al regime applicabile ai contratti a termine e alle loro evoluzioni in relazione al momento di loro stipula/esecuzione. Sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali e celeri sul tema.

Non applicabilità delle nuove disposizioni

Le suddette disposizioni non risultano applicabili ai contratti stagionali per quanto concerne, nei casi di proroga e rinnovo, le nuove causali introdotte. Tali tipologie, si ricorda, sono comunque esenti anche dalla limitazione temporale massima, dalla limitazione quantitativa del numero dei contratti in essere e dagli stacchi contrattuali.

Tutte le novità legislative sopra esposte non sono applicabili ai contratti a termine stipulati dalle P.A..

Riferimenti normativi

L. 96/2018

Conversione Decreto Dignità - modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

Con la conversione in legge del Decreto Dignità ai contratti di somministrazione a tempo determinato si applicano determinate disposizioni relative alla disciplina del contratto a termine precedentemente escluse.

Introduzione

Più in dettaglio, il comma 02 stabilisce un limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato: salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, D.Lgs. 81/2015, in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). È esclusa l'applicazione dei limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativamente ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (di cui al Regolamento CE 651/2014, come individuati con D.M. 17 ottobre 2017). Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 40, comma 1, D.Lgs. 81/2015 (da 250 a 1.250 euro).

Il comma 1 rafforza la previsione secondo cui i rapporti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore sono soggetti alla disciplina in materia di lavoro a tempo determinato, prevedendo l'applicazione delle disposizioni contenute nel Capo III (a eccezione degli articoli 21, comma 2, 23 e 24) del richiamato D.Lgs., come modificati dal Decreto Dignità convertito; pertanto ai suddetti rapporti di lavoro:

- si applica anche quanto previsto dagli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3, D.Lgs. 81/2015, precedentemente esclusi, in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine;
- non si applica quanto previsto dagli articoli 21, comma 2, 23 e 24, D.Lgs. 81/2015, in materia di riassunzioni a tempo determinato (con soluzioni di continuità rispetto al precedente rapporto), di numero complessivo dei contratti a termine e di diritto di precedenza;
- le disposizioni del Capo III sono applicabili senza il filtro della valutazione di compatibilità (come testualmente stabilito dalla previgente disciplina).

Si ricorda che:

- l'articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, dispone, in linea generale, che se il lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato;
- l'articolo 23 concernente il numero complessivo di contratti a tempo determinato, dispone che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi e specifiche deroghe elencate nel medesimo articolo 23, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato);

- l'articolo 24 riguarda il diritto di precedenza e dispone che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Si conferma, infine, che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore, ma in ogni caso nei limiti previsti dalla novella all'articolo 21.

- Il comma 1-bis aggiunge il nuovo articolo 38-*bis* al D.Lgs. 81/2015, configurando la fattispecie della somministrazione fraudolenta con sanzione penale. La disposizione prevede che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro (di cui all'articolo 18, D.Lgs. 276/2003), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

In caso di ricorso al contratto di somministrazione, il comma 1-ter, dispone l'applicazione al solo utilizzatore di quanto stabilito in materia di contratto di lavoro a tempo determinato con riferimento alle causali.

Da ultimo, si ricorda che:

- quanto previsto dall'articolo 2 in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato non si applica ai contratti stipulati dalla P.A., per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore;
- l'incremento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro si applica anche per ciascun rinnovo del contratto di somministrazione a tempo determinato.

Riferimenti normativi

L. 96/2018

Distacco e operazioni di cabotaggio - istruzioni per la comunicazione preventiva

Il Ministero dell'interno, con la circolare del 10 luglio 2018, n. 300/A/5507/18/108/13/1, ha fornito importanti istruzioni in riferimento alle nuove disposizioni in materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio, introdotte dalla L. 96/2017 (conversione in legge del D.L. 50/2017), rivolte agli organi di Polizia stradale, chiamati a una "capillare attività di controllo" sul rispetto delle novità introdotte. A sua volta, sul tema è intervenuto l'INL, con la nota n. 6262/2018: a seguito delle precisazioni contenute in tale provvedimento, il Ministero dell'interno ha emanato la circolare n. 5797/2018, che ha modificato e integrato alcuni passaggi della circolare del 10 luglio.

Introduzione

La L. 96/2017, modificando il D.Lgs. 136/2016, ha introdotto un regime più rigoroso in materia di comunicazione preventiva di distacco e una specifica sanzione per il conducente che non porta con sé, durante ciascun viaggio effettuato nell'ambito di tale regime, la predetta comunicazione.

L'obbligo di comunicazione riguarda le imprese stabilite in uno Stato estero, UE o extraUE, che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori.

In base all'articolo 2, comma 1, lettera d, D.Lgs. 136/2016, per lavoratore distaccato si deve intendere il lavoratore "abituale occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia".

Concretamente, tale fattispecie può modularsi nelle seguenti 3 forme:

- distacco da impresa avente sede in uno Stato estero presso una propria filiale in Italia;
- distacco da impresa avente sede in uno Stato estero presso un'azienda italiana appartenente al medesimo gruppo (distacco infragruppo);
- distacco nell'ambito di un contratto di natura commerciale (appalti di servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale in Italia.

La comunicazione deve essere effettuata in modalità elettronica da parte del datore di lavoro entro le 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco o del primo trasporto di cabotaggio (per le modalità operative si vedano le circolari del Ministero del lavoro e dell'INL n. 3/2016 e n. 1670/2017): al termine della procedura viene reso disponibile, in formato digitale, un documento che può essere stampato o copiato direttamente dall'impresa che ha effettuato la comunicazione.

Le specificità per il settore dell'autotrasporto

Nel settore dell'autotrasporto, la comunicazione preventiva deve essere effettuata in caso di somministrazione transnazionale di manodopera e in caso di cabotaggio in Italia da parte di dipendenti di impresa stabilita in altro Stato UE. Non deve essere effettuata, viceversa, in caso di mero transito su territorio italiano, ovvero in caso di trasporto, la cui origine o destinazione sia l'Italia.

Per il cabotaggio ha durata trimestrale e copre tutte le operazioni di trasporto operate per conto della stessa impresa di autotrasporto.

A differenza degli altri settori, nell'autotrasporto la comunicazione deve riportare anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute. In più, in caso di autotrasporto, nella comunicazione è necessario indicare la data sia della prima operazione di cabotaggio che dell'ultima prima dell'uscita dal nostro territorio.

Come correttamente precisato dal Ministero dell'interno con la circolare n. 5797/2018, tali informazioni aggiuntive sono riferite esclusivamente alle ipotesi di cabotaggio e non genericamente a

tutto il settore del trasporto su strada. Su tali indicazioni aggiuntive, l'INL, con la recente nota n. 6262/2018, ha chiarito inoltre che, non essendo aggiornata a tali novità la piattaforma informatica per la comunicazione preventiva, non consente di inserire le informazioni relative a paga oraria e rimborsi spese.

Al di là dell'impossibilità tecnica di integrare con tali dati la comunicazione, l'INL, con la nota n. 6262/2018, ha chiarito che la mancata indicazione ad ogni modo non integra l'illecito di cui all'articolo 12, comma 1 (violazione obblighi di comunicazione), atteso che lo stesso si riferisce espressamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1. Pertanto, la mancanza di tali informazioni, anche nel momento in cui tecnicamente potranno essere indicati, non determina conseguenze sanzionatorie relativamente all'omessa comunicazione.

Copia della comunicazione, oltre che presso il referente designato in Italia dall'impresa estera distaccante, deve essere tenuta a bordo del veicolo e deve essere esibita in caso di controllo su strada da parte degli organi di polizia stradale.

L'obbligo di conservazione sul mezzo riguarda sia imprese italiane che utilizzano lavoratori distaccati, sia imprese che operano in regime di cabotaggio (Ministero dell'interno, circolare n. 5797/2018). Inoltre, in caso di distacco o cabotaggio, a bordo del veicolo deve essere conservata anche la seguente documentazione (tradotta in italiano):

- contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni D.Lgs. 152/1997;
- prospetti paga del conducente.

Sanzione amministrativa

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, D.Lgs. 136/2016, il conducente – obbligato in solido è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto – che circola senza copia della comunicazione (ovvero senza la documentazione sopra indicata) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro (in misura ridotta entro 60 giorni 1.000 euro).

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 136/2016, in caso di mancata comunicazione, il datore di lavoro, per ogni lavoratore interessato, è soggetto alla sanzione amministrativa da 150 a 500 euro: in questo caso gli organi di Polizia stradale dovranno segnalare tale situazione alla sede dell'ITL competente.

Riguardo alla sanzione che colpisce il conducente, il Ministero dell'interno, con la circolare in commento, precisa che compete agli organi di Polizia stradale, in base alle disposizioni generali del Codice della strada, e non trovano viceversa applicazione le regole della L. 689/1981 (Consiglio di Stato, parere n. 1557/2018).

Pertanto, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale: non essendo previste sanzioni accessorie riguardanti il titolo di guida del conducente, è ammesso il pagamento entro 5 giorni di una somma pari al 30% del minimo edittale.

Qualora nei termini previsti (60 giorni dalla contestazione o notificazione) non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, L. 689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.

Se il veicolo con cui è commessa l'infrazione è immatricolato in un altro Stato, si applica l'articolo 207 CdS, con fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.

Come chiarito dal Ministero dell'interno con la circolare n. 5797/2018, il fermo amministrativo è applicabile nelle seguenti ipotesi:

- esibizione della comunicazione in lingua italiana non integrata con le ulteriori informazioni (paga oraria e rimborsi);
- mancata esibizione di copia della comunicazione preventiva da tenere a bordo veicolo;
- mancata esibizione del contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2, D.Lgs. 152/1997 e dei prospetti di paga.

Sul punto, il Ministero dell'Interno (passaggio confermato nella circolare n. 6262/2018) sembra

evidenziare che sia necessario conservare sul mezzo non solo la comunicazione, il contratto di lavoro e i prospetti paga, ma anche le informazioni integrative alla comunicazione preventiva (paga oraria e rimborsi), in quanto l'assenza di quest'ultime informazioni viene considerata ai fini dell'applicazione del fermo amministrativo del veicolo.

Per la mancata comunicazione (articolo 12, comma 1, D.Lgs. 136/2016), l'accertamento e la sanzione, come anticipato, rimangono di competenza dell'ITL e si applica la L. 689/1981.

Distacco transnazionale: approvata la nuova Direttiva UE

È stata pubblicata sulla G.U.U.E. il 9 luglio 2018 la nuova Direttiva UE 2018/957, volta a rafforzare le norme anti-dumping sul distacco transnazionale dei lavoratori: gli Stati membri dell'Unione europea dovranno attuare la Direttiva europea entro il 30 luglio 2020.

Per l'estensione al settore del trasporto su strada, è necessario che si modifichi la Direttiva 2006/22/CE e vengano introdotte norme specifiche in relazione alla Direttiva 96/71/CE e alla Direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.

Tra le principali novità si segnala quanto segue:

- • la durata massima del distacco transnazionale è stabilita in 12 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi;
- • durante il distacco, i lavoratori sono destinatari delle norme del Paese ospitante in materia di retribuzione, e godono delle condizioni di alloggio e delle indennità o dei rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali;
- • ai lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione nonché i contratti collettivi regionali o settoriali, se di ampia portata e rappresentativi;
- • qualora la durata effettiva di un distacco superi 12 mesi, ai lavoratori distaccati nel loro territorio oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione minime, dovranno essere garantite tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, stabilite da:
 - 1.- disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - 2.- e/o contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale;
- gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, su un sito web ufficiale nazionale, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione e ogni altra condizioni di lavoro e di occupazione.

Riferimenti normativi

Ministero dell'interno, circolare 10 luglio 2018, n. 300/A/5507/18/108/13/1
INL, nota n. 6262/2018

Tfr: coefficiente di giugno 2018

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a giugno 2018 è risultato pari a 102,2: a giugno 2018 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2017 è risultata pari a 1,566024.

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2017	Tasso mensile	75% Differenza 2017	Rivalutazione
Gennaio 2018	15 gennaio - 14 febbraio	101,5	0,395648	0,125	0,296736	0,421736
Febbraio 2018	15 febbraio - 14 marzo	101,5	0,395648	0,250	0,296736	0,546736
Marzo 2018	15 marzo - 14 aprile	101,7	0,593472	0,375	0,445104	0,820104
Aprile 2018	15 aprile - 14 maggio	101,7	0,593472	0,500	0,445104	0,945104
Maggio 2018	15 maggio - 14 giugno	102,0	0,890208	0,625	0,667656	1,292656
Giugno 2018	15 giugno - 14 luglio	102,2	1,088032	0,750	0,816024	1,566024

Equo canone di giugno 2018

L' inflazione del mese di giugno 2018 è stata pari a + 1,2%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, a variazione ridotta al 75% è pari a 0,9% (zerovirgolanove).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2018 rispetto a giugno 2017 è risultata pari a + 1,2% (unovirgoladue). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a 0,9% (zerovirgolanove);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2018 rispetto a giugno 2016 risulta pari a + 2,3% (duevirgolatre). Il 75% risulta pari a 1,725% (unovirgolasettecentoventicinque).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

Il *rating* bancario e gli effetti sui finanziamenti alle pmi

Questo articolo è il primo di due che riguardano il tema delle decisioni di finanziamento bancario.

Il presente lavoro approfondisce gli aspetti teorici della normativa di vigilanza come si è venuta sviluppando a seguito degli accordi di Basilea che hanno obbligato le banche ad adottare modelli di gestione del rischio sistematici, dotandosi di un patrimonio netto sufficiente per coprire situazioni di crisi impreviste e i conseguenti default dei finanziamenti.

Conclude il lavoro una sintesi delle implicazioni per le imprese della normativa di vigilanza.

Il prossimo articolo approfondirà invece le metodologie tecniche di costruzione del *rating* che oggi è venuto assumendo un ruolo centrale nelle decisioni di affidamento bancario.

Gli accordi di Basilea

Nel 1974 le banche centrali dei Paesi dell'allora G10 costituirono un comitato consultivo internazionale con lo scopo di definire una regolamentazione dell'attività di vigilanza bancaria, per assicurare stabilità al sistema finanziario globale¹. Tale Comitato prese il nome dalla città svizzera di Basilea nella quale aveva e tuttora ha sede.

Il tema di maggiore interesse ai presenti fini tra i diversi trattati dal Comitato di Basilea riguarda la definizione di un capitale minimo di vigilanza del quale le banche devono dotarsi per affrontare adeguatamente il rischio di inesigibilità delle voci dell'attivo patrimoniale (ad esempio i finanziamenti alle imprese e alle persone fisiche) e conseguentemente l'impossibilità di ripagare le passività (ad esempio i depositi da clientela).

Il requisito patrimoniale minimo venne fissato nel primo accordo di Basilea del 1988 e prevedeva che le banche dovessero dotarsi di un patrimonio di vigilanza almeno pari all'8% del totale degli attivi. Ciò significa che una banca con attivi per 100 deve avere un patrimonio netto² pari almeno a 8. In caso contrario la banca può alternativamente aumentare il capitale ricorrendo agli azionisti oppure ridurre le attività (ad esempio i finanziamenti alla clientela).

Tale aspetto è stato particolarmente critico per le banche italiane che si sono trovate in situazione di squilibrio e non sono riuscite a trovare sul mercato azionisti o altri investitori disponibili a sottoscrivere un aumento di capitale in presenza di un patrimonio netto inferiore a quello minimo di vigilanza.

L'accordo prevedeva però che le attività bancarie fossero soggette anche a una ponderazione per tenere conto del rischio del credito ovvero della probabilità che il debitore della banca non fosse in grado di mantenere gli impegni contrattuali. Tali ponderazioni tengono conto della tipologia di attività, delle caratteristiche del debitore (Stato, enti pubblici, imprese, persone fisiche, altri intermediari finanziari e bancari) e, delle garanzie prestate e possono anche azzerare il capitale minimo (ad esempio la liquidità ha ovviamente una ponderazione dello 0%). Ciascuna banca dovrà pertanto calcolare le attività ponderate per il rischio (RWA: *Risk-Weighted Assets*) sommando il prodotto di tutti gli attivi di bilancio per la corrispondente ponderazione per il rischio.

In tal modo, a parità di attivi per 100 sono, ad esempio, possibili 2 situazioni estreme:

- attivi molto rischiosi con ponderazione del 100% e capitale minimo di 8;
- attivi poco rischiosi con ponderazione del 50% e capitale minimo di 4.

¹ La decisione di costituire il Comitato di Basilea era discussa da tempo ma la causa scatenante fu la crisi della banca tedesca *Herstatt Bank* di Colonia nel 1973 che aveva consentito agli operatori di speculare sul differente fuso orario tra Germania e Stati Uniti rendendo evidente la necessità di un organo sovranazionale.

² Le modalità di calcolo e corretta quantificazione del patrimonio netto sono puntualmente definiti nell'accordo.

Il recepimento dell'accordo di Basilea I da parte di numerosi Paesi (attualmente sono più di 100³) pone importanti vincoli nella definizione delle scelte di una banca che dovrà optare tra:

- una strategia volta a massimizzare il rendimento degli attivi e quindi accettando un maggior rischio e impiego di capitale;
- una strategia volta a minimizzare il rischio e quindi l'utilizzo di capitale accettando bassi rendimenti.

Se, semplificando le questioni, assumiamo che la *performance* di una banca sia riassunta dal ROE, la prima strategia porta a incrementare il numeratore ovvero l'utile netto mentre la seconda porta a ridurre il denominatore. È evidente che nella realtà, la banca dovrà tenere conto di entrambi gli aspetti e il successo di un banchiere viene a dipendere da come ha costruito il *mix* di investimenti rischiosi e "sicuri".

Il secondo accordo di Basilea (Basilea II), approvato nella versione definitiva nel 2004 ed entrato in vigore il 1° gennaio del 2008, costituisce un miglioramento del primo accordo sotto molteplici aspetti non considerati in precedenza.

Il cambiamento di impatto rivoluzionario nei rapporti tra banche e imprese, specie pmi, è l'introduzione di meccanismi di ponderazione in ragione del profilo di rischio di ciascun debitore e non più per categorie come previsto dal primo accordo. Ciò significa che per una banca è diverso in termini di capitale minimo prestare 100 euro a una impresa con basso rischio e una ponderazione del 20%, da prestare gli stessi 100 euro ad altra impresa più rischiosa con ponderazione 100%. Nel primo caso, il capitale minimo sarà pari a $100 \times \text{una ponderazione del } 20\% \times \text{il coefficiente di patrimonializzazione dell'8\%}$ (che rimane invariato in Basilea II) uguale a 1,6 mentre nel secondo il capitale minimo è pari a 8. La valutazione del rischio all'interno di ciascuna categoria viene espressa attraverso un indicatore sintetico risultante da un insieme di analisi, procedure e valutazioni che viene definito *rating*. Ciascuna banca dovrà pertanto continuare a calcolare le RWA ma applicando coefficienti di ponderazione che non sono più *standard* ma specifici per ciascun prestatore/tipologia di operazione/scadenza all'interno di ogni categoria di attivi.

In particolare, nel caso dei finanziamenti alle imprese il *rating* misura il rischio di credito ovvero la probabilità che il debitore si renda insolvente prima del regolamento definitivo dei flussi monetari inerenti il finanziamento (rimborso del capitale, pagamento degli interessi).

La definizione di insolvenza o di *default* nella prospettiva bancaria si è venuta modificando nel tempo e oggi, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (EU) 575/2013, articolo 178, comma 1, si ha *default* quando (alternativamente o congiuntamente):

- vi è uno scaduto/sconfinante di almeno 90 giorni;
- si ritiene improbabile che il debitore adempia pienamente alle proprie obbligazioni alla scadenza.

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l'intero impianto degli accordi di Basilea III che hanno avuto un lungo periodo transitorio iniziato nel 2013. Le nuove misure introdotte riguardano unicamente gli intermediari finanziari e non alterano l'impianto di Basilea II ma si pongono l'obiettivo di rendere più solido il sistema finanziario attraverso l'introduzione di *standard* minimi di liquidità da detenere presso le banche, la fissazione di requisiti più stringenti e soprattutto di misure atte a ridurre la "prociclicità" delle regole prudenziali. In particolare, l'ultimo punto affronta il rischio che le valutazioni sottostanti il *rating* effettuati in periodi di espansione economica possano sottostimare il rischio di credito in periodi di recessione, come nei fatti si è verificato dal 2008 in avanti.

Le metodologie per il calcolo del *rating*: il *rating* interno

Gli accordi di Basilea II prevedono per la prima volta l'uso del *rating* per misurare il rischio di credito e quindi per definire il conseguente assorbimento di capitale minimo.

Le metodologie previste per il calcolo del *rating* sono 3:

1. metodo *standard*;

³ In Italia gli adeguamenti regolamentari sono contenuti in apposite circolari di Banca d'Italia, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 385/1993, (Testo Unico Bancario), articolo 53.

2. metodo "Internal Rating Based" di base;
3. metodo "Internal Rating Based" avanzato.

Il metodo *standard* può essere considerato come un aggiornamento e un ampliamento della metodologia introdotta da Basilea I. Il metodo *standard* è anche definito "esterno" perché la banca delega il calcolo del *rating* a una agenzia esterna quali quelle più famose a livello internazionale (*S&P's*, *Moody's*, *Fitch's*) oppure italiane più esperte nella valutazione del rischio di credito per le PMI quali ad esempio *Cerved Rating Agency* o *Crif Ratings*. Per poter emettere un *rating*, ogni agenzia ha fatto validare il proprio modello di analisi e di calcolo dall'Autorità di Vigilanza.

Per quanto di maggior interesse ai presenti fini, è importante notare che le imprese sono classificate in 3 segmenti diversi ai fini dell'applicazione del metodo *standard*:

1. *corporate* con ricavi maggiori di 50 milioni di euro e finanziamenti superiori a 1 milione di euro;
2. *SME corporate* (*SME: Small and Medium Enterprise*) con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro e finanziamenti superiori a 1 milione di euro;
3. *retail* con ricavi inferiori a 1 milione di euro e finanziamenti inferiori a 1 milione di euro.

I primi 2 segmenti prevedono che la ponderazione sia basata sul *rating* mentre nel terzo è prevista una ponderazione fissa nella misura del 75%, indipendentemente dal risultato del *rating*. In quest'ultima categoria confluiscono i privati e le imprese con dimensioni minori per le quali non si ritiene necessario che le banche si rivolgano a una agenzia di *rating*.

I coefficienti di ponderazione devono rientrare nella seguente mappatura riportata di seguito:

Valutazione	da AAA ad AA-	da a+ ad A-	da BBB+ a BB-	Inferiore a BB-	Senza <i>rating</i>
Ponderazione	20%	50%	100%	150%	100%

Fonte: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, giugno 2006, Crediti verso imprese, pagina 24

La riga valutazione riporta la classe di *rating* assegnata all'impresa finanziata e corrisponde alle scale di più generale diffusione sul mercato. La prima classe corrisponde a un rischio di credito minimo ed è associata ad una ponderazione del 20%. Le classi successive misurano un rischio maggiore fino all'ultimo caso che prevede una ponderazione del 150%.

Ogni agenzia di *rating* può costruirsi una propria mappatura ma deve essere coerente con quella sopra riportata in termini di associazione classe di rischio/ponderazione⁴.

Per capire gli effetti della ponderazione si ipotizzi un finanziamento per 250.000 di euro erogato:

- a una impresa con un buon *rating* (A-2) e una conseguente ponderazione del 50%;
- a una impresa rientrante nella categoria "BB" (ponderazione 150%).

Nel primo caso, il capitale minimo è pari a $250.000 \text{ euro} * 50\% * 8\% = 10.000 \text{ euro}$ mentre nel secondo è pari a $250.000 \text{ euro} * 150\% * 8\% = 30.000 \text{ euro}$ ovvero 3 volte il caso precedente.

L'ultima classe associa una ponderazione fissa del 100% in tutti i casi nei quali non è disponibile il *rating* dell'impresa⁵.

La normativa prevede casi di attenuazione del rischio di credito legati alle garanzie prestate dal soggetto finanziato. Per quanto attiene alle garanzie personali, se il garante è uno Stato, una banca, i Confidi convenzionati oppure una società con alto *rating*, il *rating* più alto del garante sostituisce il *rating* più basso del garantito, ovviamente nei limiti dell'importo garantito. Non hanno valore, ai fini del *rating*, le garanzie prestate da persone fisiche sprovviste di *rating*.

Le garanzie reali autorizzano le banche a ridurre la loro esposizione creditizia verso un debitore nel calcolo dei requisiti patrimoniali nella misura della effettiva realizzabilità sul mercato della garanzia stessa. La tabella successiva riassume il capitale minimo da accantonare nelle diverse ipotesi esaminate⁶. Assorbimento di capitale a seguito di un finanziamento non garantito per 250.000 euro con il metodo *standard*.

⁴ In ogni caso, l'Autorità di Vigilanza in sede di validazione può chiedere correttivi sul punto.

⁵ L'Autorità di Vigilanza verifica che le banche non scelgano di applicare la ponderazione "senza *rating*" ignorando un *rating* disponibile che prevede una ponderazione del 150% ottenendone un vantaggio opportunistico in termini di capitale minimo.

⁶ Alle esposizioni non garantite che rientrano nel portafoglio al dettaglio (*retail*) si applica una ponderazione più contenuta (75%) rispetto a quella ordinaria per i crediti privi di *rating*.

	Classe di rating	Ponderazione	Assorbimento di capitale
Impresa <i>corporate</i> o SME <i>corporate</i> con <i>rating</i>	Da AAA a AA-	20%	4.000 euro
Impresa <i>corporate</i> o SME <i>corporate</i> con <i>rating</i>	Da A+ a A-	50%	10.000 euro
Impresa <i>corporate</i> o SME <i>corporate</i> senza <i>rating</i>	-	100%	20.000 euro
<i>Retail</i> (imprese minori e persone fisiche)	-	75%	15.000 euro

Le metodologie per il calcolo del rating: il rating interno

Il *rating* esterno è pensato all'interno delle normative di vigilanza come il metodo per elezione delle banche più piccole per le quali l'impianto di proprie metodologie di *rating* interno sarebbe troppo costoso. Al contrario, le banche maggiori dovrebbero sviluppare internamente una corretta misura del rischio di credito.

Le metodologie interne (IRB: *Internal rating – based approach*) prevedono 4 componenti per il calcolo del rischio di credito:

1. la probabilità di *default* (PD: *Probability of default*);
2. l'esposizione della banca al momento del *default* (EAD: *Exposure at Default*);
3. la perdita in ipotesi di *default* (LGD: *Loss Given Default*);
4. la scadenza residua del finanziamento (M: *Maturity*).

La PD risponde alla domanda "Qual è la probabilità che entro un anno l'impresa sarà in *default* per come è stato definito nel primo paragrafo?". Tale probabilità è misurata dal *rating* sulle base di idonei modelli analitici costruiti su una base dati molto ampia.

L'EAD risponde invece alla domanda "Quanto sarà esposta la banca al momento dell'ipotetico *default*". L'EAD varia in funzione delle diverse tipologie di finanziamenti: nel caso del mutuo si tratta di definire l'importo residuo in linea capitale a una certa data mentre nelle operazioni autoliquidanti (anticipazioni del credito commerciale) e nelle aperture di credito in conto corrente (cosiddetti "fido cassa" o "scoperto di conto") la stima è più difficile e deve avvenire utilizzando modelli statistici. È evidente che nelle situazioni di crisi aziendale vi è il rischio che l'EAD aumenti sia perché possono accumularsi rate impagate dei mutui (con incremento del debito per la quota interessi convenzionali e moratori) sia perché le imprese tenderanno a utilizzare le linee a breve al massimo dell'accordato con anche frequenti sconfini.

La LGD misura la speranza di recupero della EAD e sarà tanto maggiore quanto più elevate e solide saranno le garanzie reali e personali fornite dal debitore. Essa risponde pertanto alla domanda "Nell'ipotesi di *default*, quanta parte dell'esposizione residua non sarà possibile recuperare?".

Infine, tanto maggiore è la scadenza residua di un finanziamento tanto è più probabile che nel corso del tempo il *rating* possa peggiorare.

Confrontando il metodo *standard* e il metodo IRB andrà nuovamente chiarito il significato del *rating*. Esso misura il rischio di *default* e quindi solo uno dei 4 parametri da determinare nel metodo IRB, ancorché il più influente. Nel metodo *standard*, il *rating* viene utilizzato come unico strumento per la determinazione del coefficiente e quindi tale metodologia è una misura più grezza e in buona parte fondata su presunzioni del rischio di credito. Sono però previsti con alcuni correttivi:

- i coefficienti di ponderazione sono diversi a seconda della tipologia di soggetto finanziato (Stato, altre banche, imprese) e di operazione effettuata. In tal modo si tiene conto della EAD e della LGD e in parte della scadenza residua;
- le garanzie reali, come detto, possono ridurre l'assorbimento di capitale se rispettando i requisiti previsti mentre le garanzie personali riducono direttamente il *rating*.

Il metodo IRB può essere applicato secondo 2 differenti metodologie:

- di base (o *foundation*) per la quale la banca stima esclusivamente la PD mentre gli altri parametri sono fissati dalle Autorità di Vigilanza;

- *advanced* nella quale la banca stima tutti i parametri.

Come già per il metodo *standard*, i modelli IRB devono essere validati dall'Autorità di Vigilanza prima di poter essere utilizzati per la stima del coefficiente di ponderazione.

L'adozione di un modello IRB comporta la stima analitica dell'assorbimento di capitale e non più sulla base di coefficienti predefiniti come nel caso del metodo *standard*.

Tale stima in estrema sintesi può essere ridotta a una frazione della EAD tanto più elevata quanto maggiore è la PD del singolo finanziamento al netto dell'effetto di diversificazione del portafoglio di investimenti della banca e corretto per l'effetto scadenza⁷.

Per le pmi con ricavi inferiori a 50 milioni di euro sono definiti coefficienti di ponderazione minori. Nell'ipotesi di un finanziamento a una impresa, l'Autorità di Vigilanza fissa una LGD del 45% (e quindi una percentuale di recupero del 55%). Ipotizzando una scadenza a 2,5 anni:

- nell'ipotesi di una PD del 0,25% il coefficiente di ponderazione è pari al 49,47% (39,01 per le pmi);
- nell'ipotesi di una PD del 1% il coefficiente di ponderazione è pari al 92,32% (72,40% per le pmi);
- nell'ipotesi di una PD del 5% il coefficiente di ponderazione è pari al 149,86%⁸(112,27% per le pmi);

Riprendendo l'esempio del finanziamento di 250.000 euro nei 3 diversi casi l'assorbimento di capitale che si ottiene moltiplicando le RWA per il coefficiente fisso dell'8%⁹, è pari a:

- 9.894 euro con PD pari a 0,25% (7.802 euro per le pmi);
- 18.464 euro con PD uguale a 1% (14.480 euro per le pmi);
- 29.972 euro con PD uguale a 5% (22.454 euro per le pmi).

Il confronto tra il metodo IRB base e il metodo *standard* evidenzia che la scelta di misurare internamente il rischio di credito comporta vantaggi in termini di assorbimento di capitale di rischio:

1. l'assorbimento è minore con il metodo IRB base quando la probabilità di *default* è bassa mentre quando il merito creditizio è più basso il coefficiente di ponderazione può superare il 150% (ad esempio: con una PD del 20% il coefficiente per le grandi imprese è del 283,23%);
2. l'assorbimento è più basso per le imprese minori e solo per PD superiori a 1,30% è superiore al 75%, il coefficiente fissato con il metodo *standard* per la categoria *Retail*.

Il metodo IRB advanced non può invece essere oggetto di analisi di simulazione poiché i parametri sono definiti da ciascuna banca e non dall'Autorità di Vigilanza.

Perdite attese e perdite inattese

L'ultimo tema da affrontare per comprendere il significato della normativa di vigilanza bancaria è la distinzione tra perdita attesa e perdita inattesa.

Si supponga che il finanziamento da 250.000 euro sia associato a una PD a un anno del 0,25%, una EAD di analogo importo (ad esempio un finanziamento con rimborso integrale a scadenza), e una LGD del 45%. Ne deriva che sulla base di tali valutazioni la perdita che ci si può attendere da quel finanziamento è pari a: $PD * EAD * LGD = 0,25\% * 250.000 * 45\% = 281,25$ euro.

L'importo della perdita attesa dovrà essere rilevato nel Conto economico della banca quale rettifica di valore del credito (voce 130 del C.e.). Il concetto di perdita attesa può essere inteso nel senso che, dati 100 prestiti con PD dell'1%, è ragionevole aspettarsi che, in media, un debitore su 100 risulterà insolvente, provocando alla banca una perdita di 1 euro. La perdita attesa può quindi essere intesa come un costo e non come un rischio per la banca, tanto che viene rilevata in conto economico al momento della valutazione e non dell'effettiva realizzazione.

⁷ Uno dei più significativi miglioramenti di Basilea II risiede nella quantificazione della riduzione del rischio dovuta alla diversificazione del portafoglio. Ciò nasce dal confronto tra la posizione di un finanziatore che possiede un unico credito ed un unico debitore ed una banca che ha numerosissimi crediti e tantissimi debitori. Nel primo caso, il rischio rilevante è quello dell'unico finanziamento, nel secondo il rischio da rilevare è quello del contributo che ciascun finanziamento porta al rischio complessivo di portafoglio.

⁸ Per il dettaglio si veda Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, giugno 2006, Allegato 5.

⁹ Il Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 153 riprendendo il documento citato Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2006), prevede che si debba tenere conto anche del valore dell'esposizione verso l'impresa debitrice.

Tuttavia la perdita attesa si fonda sul valore più ragionevole della PD e degli altri parametri ma sono ovviamente possibili se non probabili altri valori dei parametri che possono portare a perdite maggiori. Ad esempio, in momenti di recessione o di particolari criticità per alcuni settori le perdite effettive possono eccedere e anche di molto quelle attese creando potenziali squilibri nella struttura patrimoniale e finanziaria della banca. La normativa di vigilanza richiede alle banche di dotarsi di un capitale minimo di vigilanza proprio per proteggersi da questi rischi potenziali.

Ne deriva che, a fronte del finanziamento erogato per 250.000 euro la banca:

1. accantona a conto economico una rettifica per 281,25 euro;
2. assorbe patrimonio di vigilanza per un importo di 7.802 euro nell'ipotesi che la società finanziata sia una pmi.

La banca dovrà pertanto applicare uno spread al cliente oltre all'Euribor sufficiente a coprire il costo dell'accontamento e a remunerare non solo gli importi finanziati ma anche l'assorbimento di patrimonio di vigilanza.

Implicazioni per le imprese

Le modalità di costruzione del *rating* saranno oggetto di analisi dettagliata nel prossimo articolo tuttavia, a chiusura del presente lavoro, si ritiene opportuno riassumere alcuni aspetti di interesse nella prospettiva delle imprese finanziate:

1. il *rating* ha un'importanza centrale nelle decisioni di finanziamento e le imprese che intendono rivolgersi alle banche devono preoccuparsi di capire e nei limiti del possibile gestire il *rating*;
2. il *rating* influenza sia le scelte di *pricing* del debito sia la decisione stessa di erogare il finanziamento. In tal senso, la valutazione è in parte oggettiva ovvero fondata sull'apprezzamento del rischio di credito dell'impresa e in parte soggettiva di ciascuna banca che in determinati momenti può avere abbondanza o carenza di capitale di vigilanza. Nel primo caso può decidere di "comprare" rischi per incrementare i rendimenti, nel secondo può invece decidere di rinunciare agli investimenti più rischiosi. È importante per le imprese capire in quali condizioni si trova la banca;
3. i modelli di *rating* applicabili sono diverse e incidono sull'assorbimento di capitale. Anche in questo caso è opportuno che le imprese valutino che le banche minori (e le società finanziarie e di credito al consumo) utilizzano normalmente il metodo *standard* mentre quelle più grandi utilizzano il metodo IRB di base o *advanced*;
4. le garanzie che contano ai fini delle valutazioni di finanziamento sono solo quelle "buone". Le garanzie personali di scarso valore (ad esempio: fidejussioni personali di soggetti con *rating* scarso) oppure, le ipoteche su immobili difficilmente vendibili sono pressoché inutili e sempre meno verranno richieste dalle banche nel prossimo futuro.

Riferimenti normativi

Regolamento (EU) 575/2013, articolo 178, comma 1

Revoca e ritrattazione della dichiarazione d'intento

L'esportatore abituale può revocare la dichiarazione d'intento senza che sia previsto a tal fine un modello specifico e un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate. Per le operazioni effettuate a seguito della revoca, il fornitore dell'esportatore abituale deve emettere fattura con addebito dell'Iva, mentre in caso di ritrattazione della dichiarazione d'intento dopo l'emissione, nei confronti dell'esportatore abituale, della fattura in regime di non imponibilità, si pone il problema di stabilire se e quando sia applicabile la sanzione proporzionale.

Comunicazione dei dati della dichiarazione d'intento

L'articolo 20, D.Lgs. 175/2014, nel modificare l'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983, ha spostato in capo all'esportatore abituale l'obbligo di comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la lettera d'intento all'Agenzia delle entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente, l'esportatore abituale dovrà consegnare al proprio fornitore la lettera d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

Il fornitore deve, pertanto, verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento.

Con la riformulazione del comma 4-bis, articolo 7, D.Lgs. 471/1997, è stata infatti prevista l'applicazione della sanzione dal 100 al 200% dell'imposta a carico del cedente o del prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza addebito dell'imposta: *"prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate ..."*.

Con la riforma del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. 158/2015, tale sanzione, da proporzionale, è diventata fissa, applicandosi nella misura compresa tra 250 e 2.000 euro.

Come precisato dalla circolare n. 31/E/2014 (§ 11), il suddetto riscontro, a regime, può essere effettuato secondo 2 modalità alternative.

Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è stata resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del fornitore, del cliente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, è possibile effettuare il riscontro telematico. In un secondo momento, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, è divenuto possibile verificare nel proprio "cassetto fiscale" l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale, unitamente alla ricevuta telematica.

Il fornitore, oltre a verificare che la dichiarazione d'intento sia stata comunicata all'Agenzia delle entrate, deve riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute e, a tal fine, nel modello di dichiarazione Iva è stato istituito il Quadro VI, rubricato *"Dichiarazioni di intento ricevute"*.

Resta inteso che la non imponibilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'esportatore abituale, presuppone che il fornitore dimostri, in caso di dichiarazione d'intento ideologicamente falsa, di essere estraneo alla frode commessa dal cliente¹.

Di regola, il fornitore, per non essere responsabile del mancato addebito dell'Iva in fattura, è tenuto a effettuare una verifica di natura esclusivamente cartolare circa il contenuto della lettera d'intento, riscontrando, cioè, che la stessa sia conforme al modello ministeriale e che contenga

¹ Cfr. Cassazione n. 12751/2011 e, da ultimo, Cassazione n. 176/2015.

tutte le indicazioni ivi previste². La responsabilità del fornitore, infatti, non comprende il controllo sostanziale dei dati esposti nella dichiarazione d'intento, "salvo che non si accerti un tentativo di frode concordata con il presunto esportatore abituale"³.

È pertanto possibile ritenere che, anche nella nuova disciplina, oltre al controllo telematico imposto dal D.Lgs. 175/2014, il fornitore resta obbligato a verificare, con la dovuta diligenza, lo status dichiarato dall'esportatore abituale, non potendo astenersi dal compiere un'indagine volta a capire se la lettera d'intento ricevuta sia, almeno apparentemente, veritiera oppure fraudolenta.

Venendo meno l'obbligo di comunicazione in capo al fornitore, risulta implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 384, L. 311/2004 (Finanziaria 2015), in tema di responsabilità solidale con l'esportatore abituale dell'imposta evasa, se correlata all'infedeltà della lettera d'intento.

Rapporto tra le sanzioni previste dai commi 3 e 4-bis, articolo 7, D.Lgs. 471/1997

Spostando l'attenzione, più nello specifico, sul regime sanzionatorio applicabile al fornitore dell'esportatore abituale, con riguardo all'ipotesi di emissione di fatture in regime di non imponibilità prima che l'esportatore abituale abbia trasmesso all'Agenzia delle entrate la dichiarazione d'intento e acquisito la relativa ricevuta telematica, assumono rilevanza le sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4-bis, articolo 7, D.Lgs. 471/1997, secondo cui, rispettivamente:

- "chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa" (comma 3);
- "è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984" (comma 4-bis).

Di particolare interesse è stabilire se, nell'ipotesi in cui il fornitore dell'esportatore abituale abbia emesso fatture in regime di non imponibilità prima che l'esportatore abituale abbia, a sua volta, trasmesso all'Agenzia delle entrate la dichiarazione d'intento e acquisito la relativa ricevuta telematica, trovi applicazione:

- la sanzione proporzionale (dal 100 al 200% dell'imposta), prevista nel caso di "mancanza della dichiarazione d'intento"; oppure
- la sanzione fissa (da 250 a 2.000 euro), irrogata al fornitore che abbia applicato la non imponibilità prima di avere ricevuto dall'esportatore abituale la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.

La sanzione proporzionale si riferisce, in base al tenore letterale del comma 3, articolo 7, D.Lgs. 471/1997, alla duplice ipotesi della mancanza della dichiarazione d'intento e della dichiarazione d'intento rilasciata in assenza dei presupposti.

Tali violazioni hanno carattere sostanziale e a essere punito è, rispettivamente:

- il cedente/prestatore, per avere effettuato operazioni in regime di non imponibilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 in mancanza della dichiarazione d'intento; e il cessionario/committente, che abbia acquistato beni e servizi senza applicazione dell'Iva a fronte di una dichiarazione d'intento rilasciata in assenza dei presupposti.

Specularmente, qualora siano effettuate operazioni senza addebito dell'imposta in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti dell'esportatore abituale si applica la sanzione prevista dall'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997 (dal

² Cfr. circolare n. 41/E/2005 (§ 5.4).

³ Si veda la nota precedente.

100 al 200% dell'imposta), oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi. In tal caso, è tuttavia possibile regolarizzare la violazione commessa secondo le modalità alternative da ultimo indicate nella risoluzione n. 16/E/2017, che consistono:

- nella richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva (di cui all'articolo 26, D.P.R. 633/1972), nel qual caso il cessionario/committente resta tenuto al pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997);
- nell'emissione di un'autofattura da parte del cessionario/committente, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il *plafond* e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata. Tale soggetto deve, inoltre, provvedere:
 1. a versare l'imposta e gli interessi;
 2. ad annotare l'autofattura nel registro degli acquisti;
 3. a presentare una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
 4. a indicare in dichiarazione una posta a debito pari all'Iva assolta al fine di evitare una doppia detrazione;
 5. a versare, in caso di ravvedimento, la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta (di cui all'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997), in misura ridotta;
- nell'emissione dell'autofattura e nel computo della maggiore Iva in sede di liquidazione periodica, essendo richiesto:
 1. l'emissione dell'autofattura, con le caratteristiche sopra richiamate, entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento;
 2. l'assolvimento dell'Iva in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro degli acquisti;
 3. la presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
 4. il versamento, in caso di ravvedimento operoso, della sanzione dal 100 al 200% dell'imposta (di cui all'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997).

La sanzione fissa è, invece, irrogata al cedente/prestatore che abbia effettuato operazioni in regime di non imponibilità prima di avere ricevuto e riscontrato telematicamente la dichiarazione d'intento. Si tratta, in quest'ultima ipotesi, di una violazione che, come già evidenziato, a seguito della revisione del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. 158/2015, non è più punita con la sanzione proporzionale in considerazione delle modifiche intervenute sulla disciplina della comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento.

L'articolo 20, D.Lgs. 175/2014 ha, infatti, radicalmente modificato la procedura per l'invio e la consegna delle dichiarazioni d'intento. Nel nuovo sistema, l'esportatore abituale è obbligato a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente, l'esportatore abituale deve curare la consegna al fornitore della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione, cosicché il fornitore stesso è tenuto a verificare che la dichiarazione d'intento sia stata presentata all'Agenzia delle entrate, pena l'applicazione della sanzione fissa⁴.

Come, peraltro, specificato dalla risoluzione n. 120/E/2016, particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento. Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale s'intende continuare a utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

L'intervento operato dal D.Lgs. 158/2015 pare finalizzato a escludere che siano punite nel modo

⁴ Cfr. circolare n. 31/E/2014 (§ 11), *cit.*.

più grave le violazioni dovute al semplice ritardo nella consegna della dichiarazione d'intento al fornitore e/o al suo riscontro telematico, sempreché l'operazione in regime di non imponibilità sia regolare sussistendo i presupposti per l'acquisto senza applicazione dell'Iva ricollegati allo *status* di esportatore abituale e al *plafond* disponibile.

Pur in assenza di una conferma ufficiale sul punto, sembra possibile sostenere che il passaggio dalla sanzione fissa a quella proporzionale si verifichi quando, al momento di effettuazione dell'operazione non imponibile, l'esportatore abituale non abbia ancora trasmesso per via telematica all'Agenzia delle entrate la dichiarazione d'intento. In tal caso, la violazione del fornitore assume carattere sostanziale, con la conseguente applicazione della sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

In definitiva, affinché non si rientri nell'ipotesi della "mancanza della dichiarazione d'intento", punita con la sanzione proporzionale, sembra indispensabile che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate a fronte dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento sia anteriore al momento di effettuazione dell'operazione per la quale sia stata emessa fattura senza addebito dell'Iva ex articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

A ulteriore sostegno a questa impostazione, può osservarsi che, nella vecchia disciplina, l'operazione che vede coinvolto l'esportatore abituale nasce imponibile per diventare non imponibile con la presentazione della dichiarazione d'intento al fornitore. In tal senso, si giustificano le indicazioni della giurisprudenza di merito secondo cui, quando il fornitore ha ricevuto la dichiarazione d'intento, l'omesso o il tardivo invio dei dati all'Agenzia delle entrate è qualificato alla stregua di una violazione formale⁵.

Nel nuovo regime, invece, l'obbligo di comunicazione dei dati della dichiarazione d'intento è "rovesciato", spettando all'esportatore abituale il relativo onere comunicativo all'Agenzia delle entrate dei dati della dichiarazione d'intento. Può allora sostenersi che quest'ultima esiste e legittima la non imponibilità con la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei relativi dati, con la conseguenza che – come sopra esposto – per non rientrare nella violazione più grave, riguardante l'ipotesi della "mancanza della dichiarazione d'intento", è necessario quantomeno che l'operazione fatturata in regime di non imponibilità sia successiva all'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate e al rilascio della relativa ricevuta telematica.

Effetti della revoca della dichiarazione d'intento in caso di fatturazione differita

In caso di revoca della dichiarazione d'intento, intervenuta tra il momento di consegna del bene mobile e quello di emissione della fattura differita, è indispensabile chiedersi se quest'ultima debba contenere l'addebito dell'Iva.

L'esportatore abituale può revocare la dichiarazione d'intento, senza che sia previsto a tal fine un modello specifico e un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Pare evidente che, a seguito della revoca, il cedente/prestatore debba emettere fattura con addebito dell'Iva, ma se per le operazioni soggette a fattura immediata, cioè entro le ore 24 del giorno di effettuazione della cessione o della prestazione, gli effetti dell'annullamento non presentano particolari criticità, non altrettanto può dirsi per le operazioni fatturate secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, vale a dire con fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione.

Almeno considerando l'esito della controversia risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5174/2017, ove è stato affermato che: "*qualora la dichiarazione venga revocata, l'effetto esonerativo cessa immediatamente - o quantomeno dal momento in cui essa è portata a conoscenza - e la fatturazione che venga emessa in un momento successivo deve necessariamente tenerne conto, restando l'intera operazione soggetta al regime ordinario.*

Costituisce regola generale, del resto, che le operazioni economiche sono imponibili, sicché la mancanza di alcuna delle condizioni che legittimano il regime di esenzione comporta necessariamente

⁵ Cfr. CTR di Milano, n. XIII/2017; *id.*, n. 13/2966/17; *Id.*, n. 13/2967/17; *Id.* n. 15/12/13.

la piena riattivazione della regola generale, non potendosi considerare logicamente estendibile - oltre che inammissibile, in quanto risultato di analogia - l'applicazione dei requisiti richiesti per la piena efficacia della dichiarazione d'intenti all'opposta situazione".

Tale conclusione non appare del tutto convincente se, in caso di fatturazione differita, la revoca della dichiarazione d'intento è intervenuta tra il momento della consegna dei beni e quello dell'emissione della fattura, sol rilevando che, se l'emissione della fattura senza addebito d'imposta, ex articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, si riferisce alle operazioni effettuate successivamente al ricevimento della dichiarazione d'intento, a *contrariis* può ritenersi che, in caso di revoca della dichiarazione, a essere assoggettate a imposta siano soltanto le operazioni effettuate dopo l'annullamento.

In pratica, se sono state poste in essere cessioni di beni mobili con emissione di fattura differita, dal disposto degli articoli 6, comma 1, e 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972 si evince che il momento di effettuazione, anche in caso di emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, resta "agganciato" alla consegna. Conseguentemente, l'operazione, anche se fatturata successivamente alla revoca della dichiarazione d'intento, beneficia ancora della non imponibilità, salvo ovviamente che la revoca sia dovuta al raggiungimento del limite del *plafond*, con ciò evitando la regolarizzazione postuma dello splafonamento.

Ritrattazione della dichiarazione d'intento

Potrebbe accadere che l'esportatore abituale, avvedutosi dell'erroneità dei dati indicati nella dichiarazione d'intenti, ritratti la medesima in un momento successivo all'emissione, nei suoi confronti, della fattura in regime di non imponibilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato che nei confronti del cessionario/committente che abbia rettificato la dichiarazione d'intenti non si applica la sanzione proporzionale (dal 100 al 200% dell'imposta) a condizione che abbia chiesto al cedente/prestatore, contemporaneamente alla ritrattazione della dichiarazione, l'emissione della nota di addebito dell'Iva⁶.

A fondamento di questa conclusione, i giudici di legittimità osservano che la correzione della dichiarazione d'intento ha "eliminato completamente il rischio per l'Erario di perdita di entrate fiscali", facendo venire "meno i presupposti per l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni degli obblighi di fatturazione e dichiarazione".

Tale motivazione discende dalle indicazioni rese dalla Corte di Giustizia nelle cause C-454/98 del 19 settembre 2000 (Schmeink & Cofreth e Strobel) e C-342/87 del 13 dicembre 1989 (Genius Holding), secondo cui al destinatario della fattura è precluso l'esercizio della detrazione siccome: "limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta all'Iva o versate in quanto erano dovute".

Per contro: "allorché colui che ha emesso la fattura (nella specie, il fornitore) ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali, il principio di neutralità dell'Iva richiede che l'imposta indebitamente fatturata possa essere regolarizzata, senza che una tale regolarizzazione possa essere subordinata alla buona fede di colui che ha emesso tale fattura".

Per comprendere meglio le ragioni della disapplicazione, nei confronti del cessionario/committente, della sanzione proporzionale occorre ricordare che le operazioni detassate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, a differenza di quelle delle precedenti lettere a) e b), "nascono", si può dire, come imponibili per diventare non imponibili a seguito della consegna al cedente/prestatore della dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate. Ne deriva che se la dichiarazione d'intento risulta mendace, il cessionario/committente non ha diritto di acquistare i beni e servizi senza applicazione dell'imposta, in quanto l'operazione mantiene *ab origine* la qualifica di operazione imponibile, essendo il passaggio alla non imponibilità collegato allo *status* di esportatore abituale dell'acquirente e, come detto, alla corretta emissione e presentazione della dichiarazione d'intento.

⁶ Cfr. Cassazione n. 8362/2000.

Se, dunque, la dichiarazione d'intento è da intendere come un atto fiscalmente rilevante e, in quanto tale, ritrattabile dal cessionario/committente, la rimozione del vizio che esclude la non imponibilità fa sì che l'operazione ridiventi imponibile.

In questa situazione, il cedente/prestatore è obbligato, secondo la regola generale dell'articolo 17, comma 1, D.P.R. 633/1972, all'applicazione dell'imposta mediante nota di variazione in aumento a carico del cessionario/committente.

Ed è proprio in tal senso che si può interpretare l'insegnamento offerto dagli arresti giurisprudenziali in rassegna.

In effetti, la disapplicazione della sanzione proporzionale a carico del cessionario/committente si pone in deroga al principio generale che considera responsabile il debitore d'imposta, vale a dire il cedente/prestatore.

L'osservazione dei giudici di legittimità secondo cui la ritrattazione della dichiarazione d'intento ha "eliminato completamente il rischio per l'Erario di perdita di entrate fiscali", facendo venire "meno i presupposti per l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni degli obblighi di fatturazione e dichiarazione", si fonda proprio sul ritrasferimento della responsabilità dal cessionario/committente al cedente/prestatore conseguente al dovere, per quest'ultimo, di addebitare l'imposta.

Detraibilità dell'Iva erroneamente addebitata dal fornitore nonostante la dichiarazione d'intento

Un'ulteriore e diversa questione che si pone era, almeno sino al 31 dicembre 2018, cioè all'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, come novellata dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), se l'esportatore abituale abbia diritto alla detrazione dell'Iva che il proprio fornitore ha erroneamente addebitato in fattura nonostante il regolare invio della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate.

La CTP di Terni, nella recente sentenza n. 121/1/17, ha escluso la detrazione nel presupposto che l'imposta applicata non è dovuta e, quindi, neppure detraibile, con la conseguenza che – se il cedente/prestatore non ha attivato la procedura di variazione in diminuzione nel rispetto del termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 – l'esportatore abituale può rivalersi nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 2033, cod. civ..

Tale conclusione, che a prima vista parrebbe porsi nel solco del costante indirizzo giurisprudenziale che considera indetraibile l'Iva indebitamente assolta in via di rivalsa, in realtà, deve essere opportunamente criticata. È vero, in base a quanto sopra esposto, che l'operazione nasce imponibile per diventare non imponibile su opzione dell'esportatore abituale, manifestata – come più volte evidenziato – con la consegna al cedente/prestatore della dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate. Se da ciò consegue che l'operazione non deve essere assoggettata a imposta, l'errore commesso dal cedente/prestatore resta in ogni caso estraneo alle conseguenze e ai relativi rimedi indicati nella decisione in commento, da intendersi limitati alle ipotesi di operazioni estranee al campo di applicazione del tributo. In tal senso, è sufficiente passare in rassegna le numerose casistiche affrontate dalla Corte di Giustizia per rendersi conto come sia del tutto fuorviante applicare in maniera generalizzata il principio di indetraibilità discendente dalla previsione dell'articolo 203, Direttiva 2006/112/CE e del corrispondente articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972.

Novità della Legge di Bilancio 2018

La questione di cui sopra non si pone più con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, della Legge di Bilancio 2018, che nel modificare l'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997 ha previsto che se l'Iva è applicata in misura superiore a quella effettiva, il cessionario/committente è legittimato a operare la detrazione, sempreché ne sussistano i requisiti e a condizione che il cedente/prestatore abbia versato l'imposta all'Erario. L'errore dà luogo all'applicazione della sanzione, compresa fra 250 e 10.000 euro, nei confronti del cessionario/committente, senza responsabilità solidale in capo al cedente/prestatore.

Il nuovo intervento legislativo si pone come rimedio in tutti quei casi in cui il recupero in sede civilistica dell'imposta sia impossibile o eccessivamente difficile (ad esempio fornitore sottoposto a fallimento), ma che la giurisprudenza – tanto "euro-unionale"⁷ quanto nazionale⁸ – ha inteso comunque tutelare consentendo al cessionario/committente, soggetto passivo Iva, di chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, anziché alla propria controparte. È noto, infatti, che il rapporto di rivalsa, cioè quello tra il fornitore e il cliente, ha carattere privato, con la conseguenza che l'addebito in fattura di un'imposta non dovuta espone il fornitore all'azione di indebito oggettivo promossa dal proprio cliente, volta a ottenere la restituzione dell'imposta da quest'ultimo corrisposta in via di rivalsa a fronte di un'operazione detassata o soggetta a Iva con un'aliquota inferiore a quella applicata dal fornitore. Sotto questo profilo, la novellata disposizione – nell'ottica di semplificare i rapporti discendenti dall'erroneo addebito dell'imposta in fattura – riconosce la detrazione in capo al cessionario/committente a fronte del debito Iva nei confronti del cedente/prestatore, evitando che il cessionario/committente, ove esposto al recupero dell'Iva detratta da parte dell'Amministrazione finanziaria, debba rivolgersi all'Amministrazione stessa per ottenere la restituzione dell'imposta assolta in via di rivalsa.

In attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, la norma novellata dalla Legge di Bilancio 2018 dovrebbe intendersi riferita non solo ai casi di applicazione di un'aliquota superiore a quella corretta, ma anche alle ipotesi in cui l'operazione sia stata erroneamente considerata imponibile, anziché esente, non imponibile o non soggetta. Trova, inoltre, applicazione il "favor rei", di cui all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 472/1997, secondo cui: *"salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato"*.

Come conseguenza, il recupero dell'Iva nei confronti del cessionario/committente viene automaticamente meno, al pari della sanzione prevista dall'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 per l'infedele dichiarazione Iva. La novellata disposizione dovrebbe avere carattere interpretativo, intendendo adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, in coerenza con il principio di effettività tutelato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Più in dettaglio, la volontà espressa dal Legislatore italiano di salvaguardare il diritto di detrazione nel caso di errore commesso dal fornitore in sede di fatturazione costituisce la risposta alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, ove si precisa che: *"gli Stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l'imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività ..."*⁹.

Riferimenti normativi

articolo 20, D.Lgs. 175/2014

articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983

comma 4-bis, articolo 7, D.Lgs. 471/1997

circolare n. 31/E/2014

articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972

articolo 1, comma 384, L. 311/2004

risoluzione n. 16/E/2017

risoluzione n. 120/E/2016

⁷ Cfr. Corte di Giustizia, causa C-564/15, *Farkas*.

⁸ Cfr. Cassazione n. 24923/2016.

⁹ Così Corte di Giustizia, causa C-564/15, *cit.* e *Id.*, , causa C-35/05, *Reemtsma Cigarettenfabriken*.

La nuova verifica di regolarità contributiva: la DPA

Come noto la fruizione di benefici normativi e contributivi, in materia di lavoro, sottostà anche al presupposto di una regolarità nei versamenti contributivi, sia previdenziali sia assicurativi. Mentre finora la verifica di tale presupposto, effettuata a mezzo del Durc, veniva svolta ex post rispetto alla fruizione delle agevolazioni, dal 9 luglio scorso è stata attivata una nuova procedura, la c.d. DPA, che si propone una verifica ex ante.

La regolarità contributiva

A mezzo dell'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, fu stabilito che: "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Il documento al centro di tale novella normativa, meglio noto come Durc, fu inizialmente definito attraverso il D.M. 24 ottobre 2007, poi abrogato per nuova riscrittura della regolamentazione a mezzo del D.M. 30 gennaio 2015.

Occorre notare che, già in precedenza, per il tramite della circolare n. 51/2008, l'Inps introdusse una specifica disciplina per la verifica mensile di regolarità, ovvero l'attestazione di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei predetti benefici, denominandola Durc interno; una sorta di verifica "interna" all'Istituto e di attivazione spontanea, quindi non su richiesta di parte.

Tutto questo, anche dopo la citata novella normativa del 2015, comportava necessariamente una verifica di regolarità ex post, rispetto al tempo di fruizione dei benefici, cosa questa che implicava il trascorrere di tempi tecnici talora rilevanti, con possibile richiesta di restituzione dei benefici fruiti, in caso di accertata irregolarità, a distanza di mesi. Adesso, con la nuova procedura, si intende cambiare tale scenario, attivando una verifica ex ante rispetto ai tempi di concreta fruizione dei benefici normativi e contributivi.

La nuova procedura di verifica

Partendo dal 2015, a seguito di implementazioni sulle procedure di quello che viene definito Durc on line, tecnicamente (ma non sempre) usufruibile in tempo reale, si è giunti adesso a poter disporre di una nuova procedura denominata "Dichiarazione Preventiva di Agevolazione", in sigla DPA. Ciò, specifica l'Istituto previdenziale nel suo intervento amministrativo che ne dà esecuzione¹, "al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione".

Lo scopo operativo, come anticipato, è quello di evitare spiacevoli controlli a distanza di mesi, con possibili consistenti recuperi contributivi a carico delle imprese.

Spiega l'Inps, nel messaggio n. 2648/2018, che: "dal 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - DPA - prevede che l'azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo".

Sul piano pratico la dichiarazione verrà operata tramite il sito dell'Istituto, in area riservata "Servizi

¹ Inps, messaggio n. 2648/2018.

per le aziende e i consulenti" accessibile con proprie credenziali, all'interno dell'applicazione "Di-ResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", utilizzando l'apposito modulo telematico denominato "DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi"².

L'invio di tale dichiarazione dimostra la volontà, da parte del datore di lavoro, di voler usufruire di una specifica agevolazione, di cui darà poi conto nel flusso Uniemens che sarà inviato all'Istituto.

La DPA dovrà essere inviata entro il giorno precedente a quello in cui l'impresa sarà tenuta ad adempiere al versamento contributivo contenente l'agevolazione. In sostanza: se il datore di lavoro pensa di ottenere il beneficio a partire dal mese di settembre 2018, scadendo l'obbligazione contributiva di quel mese il giorno 16 ottobre dello stesso anno, dovrà inviare la DPA entro il giorno antecedente a quest'ultimo, ovvero il 15 ottobre.

Circa l'aspetto dell'obbligatorietà dell'invio della dichiarazione, che ha fatto subito pensare a un ulteriore onere posto in carico alle aziende e ai professionisti, si rileva tuttavia una indicazione di salvaguardia. Spiega l'Inps, nel messaggio n. 2648/2018, che: *"in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell'azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una agevolazione, il sistema DPA attiverà l'interrogazione della procedura Durc On Line e l'esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni"*.

Tale affermazione fa dedurre una non obbligatorietà di invio della DPA, stante il fatto che l'Istituto, in caso di mancanza, rileverà la richiesta di agevolazione tramite il flusso UniEmens e, di conseguenza, provvederà in automatico a effettuare la verifica attivando la procedura Durc on line. Non si avrà quindi una potenziale perdita dei benefici, a fronte di un mancato invio nei termini della DPA; si tratterà, semmai, di differenti tempi di risposta.

L'invio della DPA, precedente alla scadenza contributiva, risulta infatti antecedente di parecchi giorni rispetto all'invio del flusso UniEmens, previsto per la fine del mese successivo a quello di competenza. Da ciò potrà derivare, vedremo in concreto valutando le future casistiche, un tempo di verifica necessariamente più lungo e meno pronto verso le necessità informative aziendali.

Come effettuare la DPA

L'Inps informa, naturalmente, anche circa gli aspetti operativi dell'invio del modello: *"al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito. L'indicazione della matricola permetterà alla procedura di risalire al codice fiscale del datore di lavoro, rispetto al quale verrà effettuata la verifica; l'esito della stessa avrà valore per tutte le matricole collegate allo stesso codice fiscale"*.

Tramite la matricola aziendale, interessata dalla richiesta del beneficio, la procedura risalirà infatti al codice fiscale del soggetto richiedente, per estendere quindi la verifica, nello spirito di fondo del Durc, a tutte le eventuali posizioni aziendali. Il datore dovrà indicare sia il mese dal quale intende iniziare a usufruire dell'agevolazione, sia l'intero periodo entro il quale né usufruirà; ciò per far sì che la procedura, memorizzando i dati, possa operare la verifica per tutti i mesi necessari.

Tale indicazione temporale, sia chiaro, non vincola in alcun modo il datore di lavoro, essendo utile solo al prolungarsi della verifica mensile. Tale operazione, a ben vedere, risolve un problema di natura pratica, ossia quello di non dover ripetere molte volte la dichiarazione, in funzione del lasso temporale di durata del beneficio fruito. In più, al fine di evitare sviste, all'approssimarsi della scadenza del periodo richiesto in verifica, la procedura invierà all'azienda un *alert*, avvisandola del termine.

Se il datore di lavoro volesse, per suoi motivi, prolungare la fruizione del beneficio, dovrà quindi riproporre una nuova DPA. Viene inoltre indicato che se, durante il decorso temporale della DPA

² *Fac-simile* al termine dell'articolo.

inviata, l'azienda intendesse fruire di altri benefici, non risulterà necessario un altro specifico invio della dichiarazione, ciò in quanto la verifica di regolarità verrà mensilmente effettuata a fronte della prima richiesta.

La procedura, ricevuta la dichiarazione preventiva, interrogherà quindi l'altro processo telematico "Durc on line", dal quale potrà avere 2 risposte: nel caso di regolarità già attestata (magari perché già effettuata una richiesta di parte) avrà immediatamente il risultato; in caso contrario inizierà l'operazione di verifica, al termine della quale verrà seguito il percorso contrario, ricevendo la procedura DPA il responso di quella Durc on line.

Specifica l'Inps che il responso: *"sarà visibile anche al datore di lavoro, all'interno dell'applicazione "Di.Res.Co.", in calce al modulo trasmesso. In riferimento alla singola dichiarazione e a ogni mese verificato, infatti, verrà annotata la data di interrogazione, l'esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l'esito è stato registrato negli archivi"*.

Il modello che costituisce la DPA appare invero molto semplice, dovendosi solo specificare la matricola aziendale, il primo mese di fruizione e il periodo di presunta durata.

Volendo infine schematizzare, si propone una sintesi della struttura in cui si articola l'intera procedura:

- invio della dichiarazione preventiva, da parte del datore di lavoro, a mezzo della procedura DPA;
- la procedura DPA, ricevuta la suddetta dichiarazione, invia alla procedura Durc on line la richiesta di verifica di regolarità;
- svolta la verifica da parte della procedura Durc on line, si potrà riscontrare una tra 2 ben distinte situazioni:
 1. 1. è stata verificata la regolarità dell'azienda, per cui tale indicazione sarà inviata alla procedura DPA, dove il richiedente potrà rilevare il via libera alla fruizione dell'agevolazione richiesta;
 2. 2. è stata verificata l'irregolarità dell'azienda, per cui sarà emesso un apposito invito a regolarizzare, ponendo il termine di sanatoria nei 15 giorni successivi.

Indicazioni relative al caso di annullamento del Durc

Il messaggio in esame, in chiusura, torna sull'argomento trattato col messaggio n. 2267/2018, ossia la funzione di annullamento del documento rilasciato dai sistemi di verifica automatica, generato da una revisione della precedente istruttoria di controllo. Una situazione che, se da un lato coinvolge operativamente l'Istituto, dall'altro può creare seri problemi per la futura gestione del rapporto tra Inps e azienda.

Le indicazioni fornite sono piuttosto macchinose, riguardando le procedure interne all'Inps e le risultanze che l'utente può rilevare nella sua area riservata presso il sito dell'Istituto. Se ne dà conto, quindi, in maniera sintetica.

Una volta giunta la segnalazione dell'annullamento del Durc: *"il sistema procederà centralmente ad aggiornare i semafori già accesi sui mesi interessati dal documento annullato (che vengono ricondotti a "rosso non lucchettato") e a inserire il codice fiscale coinvolto in una nuova successiva richiesta a Durc on line da Inps³"*.

L'operatore, intanto, dovrà provvedere alla verifica gestendo le eventuali situazioni anomale.

L'Inps, nel messaggio n. 2648/2018, rileva queste situazioni in relazione alle note di rettifica:

- *"le note di rettifica in stato "da emettere" saranno automaticamente ricalcolate a seguito dell'aggiornamento dei semafori e, in presenza di "rosso non lucchettato", non saranno notificate;*
- *le note di rettifica in stato "emesso" saranno riportate centralmente allo stato "da emettere" e il ricalcolo, per recepire il nuovo esito della verifica di regolarità, sarà fatto automaticamente o potrà essere fatto manualmente dall'operatore;*

³ Inps, messaggio n. 2648/2018.

- le note di rettifica già inviate/notificate saranno riportate centralmente allo stato "da emettere", al fine di impedirne l'erroneo inoltro al recupero crediti in presenza di un semaforo che è stato ricondotto a "rosso non lucchettato" e consentire il successivo ricalcolo in batch".

Indicando le differenti ipotesi operative, che potranno risultare alla conclusione della nuova attività di verifica della regolarità contributiva, si fanno notare le operazioni da svolgere da parte dell'Istituto ovvero dell'azienda contribuente.

Una forma di intervento che, in taluni casi, prevede la sola azione interna dell'Inps, mentre in altri necessita del rinvio dei flussi rettificativi da parte dell'azienda, dato che in termini di onere: "grava sul datore di lavoro di comunicare tempestivamente l'avvenuta regolarizzazione a seguito di invito a regolarizzare. L'omessa o tardiva comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione, che ha determinato la formazione di un documento poi annullato, comporta l'obbligo in capo al datore di lavoro medesimo di sanare la situazione"⁴.

Ovvio che, nell'ipotesi di non sanabilità dell'anomalia riscontrata, verrà richiesto in addebito il beneficio eventualmente usufruito dal datore di lavoro, concesso inizialmente a fronte di un Durc regolare poi annullato.

Abbastanza curiosa, infine, l'indicazione posta in chiusura del messaggio in esame, laddove si specifica che: "nella gestione dell'attività di sistemazione della posizione aziendale risulta fondamentale tenere in considerazione eventuali attività dell'Istituto che hanno comportato il disconoscimento dei benefici per mancanza dei requisiti sostanziali; ciò per evitare, da un lato, di addebitare due volte lo stesso beneficio - per mancanza dei requisiti e per mancanza della regolarità contributiva, dall'altro, di riconoscere un beneficio non spettante".

Una questione che dovrebbe apparire del tutto ovvia, ma evidentemente non lo è, potendosi presumere che l'alto grado di digitalizzazione dei servizi Inps non conceda nemmeno ipoteticamente simili disfunzioni.

Dichiarazione per la fruizione di benefici normativi e contributivi

L'azienda, codice fiscale per il mese di competenza luglio 2018 e per i successivi mesi e per tutte le posizioni contributive relative al codice fiscale..... :

Posizione Contributiva	Denominazione	Stato Posizione Contributiva	Provincia
.....	Attiva	LU

Informativa sul trattamento dei dati personali

(articolo 13, D.Lgs. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che vi riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, a opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i vostri dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I vostri dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o uffici postali, altre amministrazioni, enti o casse di previdenza obbligatoria.

⁴ Inps, messaggio n. 2648/2018.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps vi informa che è nelle vostre facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'articolo 7, codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al Direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Riferimenti normativi

articolo 1, comma 1175, L. 296/2006

circolare Inps n. 51/2008

D.M. 24 ottobre 2007

D.M. 30 gennaio 2015

Inps messaggio n. 2648/2018

Inps messaggio n. 2267/2018



Privacy

AGYO PRIVACY

Agyo Privacy è la soluzione TeamSystem fruibile in cloud con cui gestire tutti gli adempimenti legati alla nuova normativa sulla Privacy.

La soluzione si rivolge a tutti i soggetti che trattano dati personali, quali Aziende (di ogni settore e dimensione), Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, ecc.), Associazioni ed Enti Pubblici.

Anche se la tua Impresa gestisce diverse società o il tuo Studio svolge attività di consulenza per più di un'azienda, Agyo Privacy è la soluzione giusta per la tua organizzazione.

Con Agyo Privacy si può:

- gestire l'organigramma dell'organizzazione identificando i titolari del trattamento, i responsabili, i soggetti autorizzati e tener traccia di tutte le attività relative ai dati trattati; un set di API consentirà di estendere il registro anche a software sviluppati da terze parti

- definire gli asset aziendali, identificare i rischi e applicare le misure di sicurezza necessarie
- compilare correttamente il Registro dei Trattamenti step by step

Agyo Privacy consente a tutti i membri del team che gestiscono la privacy di lavorare simultaneamente al processo di conformità.

Agyo Privacy si integra con le altre app presenti nella suite di Agyo, la piattaforma tecnologica di TeamSystem per l'erogazione di servizi e lo scambio di dati fra Imprese, Professionisti, Istituti Bancari e Pubblica Amministrazione. Per tutti i documenti generati è infatti possibile apporre una firma digitale e conservarli a norma.

Digitalizza la tua organizzazione con Agyo Privacy.

Mettiti a tuo agyo!